

Art. 74 Interventi "una tantum" ammessi in zona agricola normale

- e) Le attività produttive, terziarie e commerciali legittimamente esistenti ed individuate cartograficamente quali edifici produttivi incongrui in area agricola, purché non comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono confermate.

Ulteriori aumenti saranno ammessi nella misura pari al 50% delle Superfici Utili Lorde delle strutture esistenti alla medesima data, con riferimento alla destinazione d'uso esistente legittimata; il mutamento d'uso delle superfici incongrue esistente all'adozione delle presenti norme è consentito esclusivamente per la riconversione del fabbricato all'uso residenziale.

Qualora sia stata utilizzata la predetta facoltà di ampliamento del 50% dell'attività produttiva esistente il mutamento d'uso a residenza è assentito solo decorsi 10 anni dalla fine lavori ad essa correlata.

Potranno inoltre essere destinate alle suddette attività produttive e terziarie, le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse almeno da tre lati con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche "pendizzo") che dovrà essere sempre lasciato completamente libero.

Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Qualora nell'ambito aziendale siano presenti volumi non tradizionali, sarà ammissibile la loro sostituzione per ospitare le attività produttive commerciali e terziarie esistenti, di cui al primo paragrafo della presente lettera e), con un nuovo organismo. In tal caso il nuovo volume dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali rispondenti ai criteri di idoneo inserimento nel contesto ambientale rurale.

La quantità di superficie utile lorda complessiva ricavabile dalla somma di quelle esistenti e di quelle realizzabili in base alle precedenti opportunità (ampliamento ammesso, recupero delle parti rustiche esistenti ammesse, nuovo organismo) dovrà rispettare i seguenti indici:

Rapporto di copertura	0,50 mq/mq
SUL totale massima per l'attività produttiva	1.500 mq
SUL totale massima per l'attività terziaria commerciale	250 mq